



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Lussemburgo, 6 giugno 2008 (10.06)  
(OR. en)**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2005/0237 (COD)**

---

**5726/2/08  
REV 2 ADD 1**

**MAR 15  
ENV 38  
CODEC 93**

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

---

Oggetto: POSIZIONE COMUNE adottata dal Consiglio il 6 giugno 2008 in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (Rifusione)

---

**MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO**

## I. Introduzione

Nel quadro della procedura di codecisione (articolo 251 del TCE) il Consiglio ha raggiunto, il 30 novembre 2007, un accordo politico su due distinti strumenti giuridici basati sulla corrispondente proposta della Commissione <sup>1</sup> : un progetto di direttiva relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (rifusione) e un regolamento relativo alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (rifusione). Il presente documento riguarda la parte della proposta della Commissione che costituisce il regolamento rifuso. <sup>2</sup>

In seguito alla messa a punto giuridico e linguistica, il Consiglio ha adottato la posizione comune in data 6 giugno 2008.

Nell'adottare la sua posizione, il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale <sup>3</sup> e del Comitato delle regioni <sup>4</sup> . Numerosi emendamenti del Parlamento europeo, adottati in prima lettura il 25 aprile 2007 <sup>5</sup> , sono stati inseriti o tenuti in conto nel testo corrispondente, che faccia parte della direttiva o del regolamento, conformemente alla posizione del Consiglio.

La direttiva mira a rifondere le successive modifiche della direttiva 94/57/CE che stabilisce le disposizioni e norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni delle navi e rilasciano i relativi certificati, i cosiddetti organismi riconosciuti. Inoltre, talune disposizioni della direttiva esistente sono modificate per semplificarle o armonizzarle o per rafforzare le attuali norme, per esempio potenziando il controllo degli organismi riconosciuti e riformando il regime delle sanzioni a carico dei soggetti che non soddisfano i criteri minimi per il riconoscimento.

---

<sup>1</sup> La Commissione ha trasmesso, il 30 gennaio 2006, la proposta di direttiva rifusa relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (doc. 5912/06 MAR 11 ENV 50 CODEC 95).

<sup>2</sup> La posizione comune del Consiglio relativa al progetto di direttiva è riportata nel doc. 5724/08, la relativa motivazione nel doc. 5724/08 ADD 1.

<sup>3</sup> Doc. CESE 1177/2006 del 13.9.2006 (GU C 318 del 23.12.2006 - pagg. 195 - 201).

<sup>4</sup> Doc. CdR 43/2006 del 15.6.2006 (GU C 229 del 22.9.2006, pag.38).

<sup>5</sup> Doc. 8724/07 CODEC 389 MAR 28 ENV 206 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

## **II. Analisi della posizione comune**

### **a) Forma dell'atto giuridico**

La questione principale sollevata durante le discussioni negli organi del Consiglio è stata la forma dell'atto giuridico proposto dalla Commissione. Varie disposizioni della direttiva proposta devono essere interpretate nel senso di imporre oneri direttamente ovvero di trasferire alla Commissione la competenza per imporre tali oneri a privati, in questo caso gli organismi riconosciuti. Ciò è stato confermato dal Servizio giuridico del Consiglio nel parere dell'8 ottobre 2007 (doc. 13616/07) in cui esso si esprime a favore dell'opportunità di adottare l'atto sotto forma di regolamento o, in alternativa, di riformulare le disposizioni in questione ovvero di scindere l'atto in una direttiva e un regolamento.

Nel suo accordo politico, il Consiglio ha convenuto di scindere il testo in due strumenti distinti, una direttiva e un regolamento. La direttiva comprende le disposizioni rivolte agli Stati membri relative alle loro relazioni con gli organismi riconosciuti, mentre il regolamento contiene l'insieme delle disposizioni relative al riconoscimento a livello comunitario, ossia la concessione e il ritiro del riconoscimento da parte della Commissione, gli obblighi e i criteri che gli organismi devono soddisfare per essere ammissibili al riconoscimento comunitario, nonché le eventuali sanzioni a carico degli organismi riconosciuti in caso di inadempienza di tali obblighi e criteri.

### **b) Questioni principali connesse al regolamento**

Oltre alla decisione di includere in un nuovo regolamento tutte le disposizioni relative al riconoscimento comunitario degli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo nelle navi, il Consiglio ha ritenuto opportuno modificare queste disposizioni per maggiore chiarezza o in seguito alle considerazioni seguenti:

1) *Portata del riconoscimento e criteri minimi per il riconoscimento*

Il Consiglio, al pari del Parlamento europeo, ritiene importante sottolineare che l'organismo da riconoscere, indipendentemente dalla struttura societaria, dovrebbe prestare servizi a livello mondiale. In caso di riconoscimento limitato, la posizione comune assicura la trasparenza per quanto concerne i motivi della limitazione e le condizioni alle quali la medesima può essere modificata. Per evitare ogni abbassamento dei criteri minimi per il riconoscimento, la posizione comune prevede la possibilità di fissare, mediante la procedura di comitato, norme sull'interpretazione e obiettivi per tali criteri, in particolare per quanto concerne il numero di membri del personale che viene impiegato dagli organismi riconosciuti.

2) *Imposizione di ammende agli organismi riconosciuti*

Secondo il Consiglio, gli Stati membri devono essere informati mediante la procedura consultiva di ogni decisione che la Commissione dovesse adottare per imporre ammende agli organismi riconosciuti che non adempiono gli obblighi che derivano loro dal regolamento.

3) *Armonizzazione delle norme e delle procedure degli organismi riconosciuti e riconoscimento reciproco dei certificati da essi rilasciati*

Il Consiglio approva la proposta della Commissione di incoraggiare gli organismi riconosciuti ad armonizzare ulteriormente le rispettive norme e procedure e ad esaminare quando riconoscere reciprocamente i rispettivi certificati relativi a materiali, equipaggiamenti e componenti. La posizione comune prevede tuttavia una serie di clausole di salvaguardia. Queste ultime riguardano i casi in cui non sia possibile raggiungere un accordo sul riconoscimento reciproco dei certificati tra gli organismi riconosciuti o i casi in cui il materiale, un elemento dell'equipaggiamento o una componente non è conforme al suo certificato.

In linea con il Parlamento europeo, la Commissione è invitata a presentare una relazione riguardo al livello raggiunto nel processo di armonizzazione delle norme e procedure degli organismi riconosciuti e nel riconoscimento reciproco dei certificati da essi rilasciati.

4) *Valutazione e certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti*

Il Consiglio condivide appieno le grandi linee della proposta della Commissione secondo cui gli organismi riconosciuti istituiscono un'entità responsabile della valutazione e della certificazione dei loro sistemi di gestione della qualità. In gran parte in linea con l'emendamento del Parlamento europeo, il Consiglio sottolinea nella posizione comune che ciò dovrebbe essere effettuato conformemente alle norme internazionali di qualità applicabili e alla consulenza fornita dalle associazioni professionali interessate che operano nell'industria della navigazione.

Le altre modifiche apportate dal Consiglio alle disposizioni relative a questo sistema di valutazione e certificazione della qualità mirano in particolare a razionalizzare i compiti di questa entità e a precisare che deve essere dotato della governance e delle competenze necessarie per operare in modo autonomo rispetto agli organismi riconosciuti.

5) *Introduzione della procedura di regolamentazione con controllo*

In conformità della decisione relativa alla procedura di comitato<sup>6</sup>, il Consiglio introduce nella sua posizione comune la procedura di regolamentazione con controllo per modificare il regolamento conformemente alle modifiche delle convenzioni, protocolli, codici e risoluzioni internazionali, aggiornare i criteri minimi per il riconoscimento e adottare criteri intesi a misurare l'efficacia delle norme, procedure e prestazioni degli organismi riconosciuti quanto alla sicurezza e prevenzione dell'inquinamento.

---

<sup>6</sup> Decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione, quale modificata dalla decisione 2006/512/CE del Consiglio, del 17 luglio 2006 (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).

### **III. Emendamenti**

La posizione comune riprende integralmente, parzialmente o in linea di principio numerosi emendamenti adottati in prima lettura dal Parlamento europeo, ossia gli emendamenti 6, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 25, 26, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 64, 66, 68, 69, 71 e 74. Le corrispondenti disposizioni sono spesso coerenti con gli emendamenti, ma non identiche, a causa del necessario adeguamento del testo risultante dalla scissione della proposta iniziale in due strumenti distinti.

Gli altri emendamenti non sono stati accolti in quanto, secondo il Consiglio, essi non sono compatibili con le procedure del riconoscimento comunitario (emendamento 14), non sono molto chiari o sembrano ridondanti (emendamenti 19, 23, 57 e 67) o non sono compatibili con l'approccio del Consiglio all'istituzione di un'entità responsabile della valutazione e della certificazione dei sistemi di gestione della qualità degli organismi riconosciuti (emendamenti 63, 65 e in parte 74).

### **IV. Conclusione**

Il Consiglio ritiene che la posizione comune costituisca il modo adeguato per prevedere disposizioni relative al riconoscimento degli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi a livello comunitario mediante l'adozione di un regolamento, accompagnato da una direttiva che stabilisce le disposizioni cui devono attenersi gli Stati membri nelle loro relazioni con tali organi.

Il testo della posizione comune riprende molti degli emendamenti del Parlamento europeo. Il Consiglio auspica l'avvio di discussioni costruttive con il Parlamento europeo al fine di giungere ad un accordo quanto prima possibile.

